



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 12450/2010 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

CARLO CORBA COLOMBO, SMF SOCIETE METROPOLITAINE DE FINANCEMENT SA, COLOMBO & C. SRL, elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Bocca ed Emanuela Faraoni,

- attori -

CONTRO

BHN SRL, elettivamente domiciliato in Via Camperio, 9 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rispoli,

YA GLOBAL INVESTMENTS LP, YORKVILLE ADVISORS LLC, YA GLOBAL DUTCH B.V., elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 8 20122 MILANO, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Danile, Stefano Silvestri e Virna Tarrino,

MARCO PRETE, elettivamente domiciliato in Via Camperio, 9 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Emilio Ziccardi,

- convenuti -

OGGETTO: Mutuo

Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:



CONCLUSIONI PER SMF Société Métropolitaine de Financement S.A. dott. CARLO CORBA
COLOMBO, COLOMBO & C. s.r.l.

Reperit n. 8946/2013 del 03/09/2013

voglia il Tribunale ill.mo,
ogni contraria domanda (ivi incluse le domande di condanna per lite temeraria formulata dalla YA Global Investments LP, dalla Yorkville Advisors LLC e dalla YA Global Dutch B.V.), eccezione e istanza disattesa e rigettata, previe le più opportune declaratorie, e per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti,

in via principale:

a) accertare, per i titoli e le ragioni in atti, le responsabilità della BHN s.r.l. e/o della YA Global Investments LP e/o della Yorkville Advisors LLC e/o della YA Global Dutch B.V e dichiararle tenute, in solido tra loro o, in subordine, ciascuna per quanto di ragione, a risarcire o (in subordine) indennizzare o, in subordine, a pagare la SMF Société Métropolitaine de Financement S.A. o, in subordine, la Colombo & C. s.r.l. o, in subordine, il dott. Carlo Corba Colombo per gli importi di cui agli atti e, in ogni caso, dichiararle tenute e condannarle, in solido o ciascuna per quanto di ragione, a versare in favore dei menzionati attori, ciascuno per quanto di ragione, la somma di euro 1.750.000,00, oltre a rivalutazione, interessi dal dovuto al saldo e maggior danno, quest'ultimo nella misura accertata in corso di causa e liquidandolo occorrendo in via di equità;

b) accertare, per i titoli di cui agli atti, le responsabilità della BHN s.r.l. e/o della YA Global Investments LP e/o della Yorkville Advisors LLC e/o della YA Global Dutch B.V., e dichiararle tenute, in solido tra loro o, in subordine, ciascuna per quanto di ragione, a risarcire la Colombo & C. s.r.l. di tutti gli ulteriori danni subiti (rispetto a quelli di cui alla domanda sub a) e, in ogni caso, dichiararle tenute e condannarle, in solido o ciascuna per quanto di ragione, a versare in favore di quest'ultima la somma accertata in corso di causa, se del caso liquidandola in via equitativa;

in via subordinata:

c) accertare, per i titoli e le ragioni di cui agli atti, la responsabilità del dott. Marco Prete, e dichiararlo tenuto a risarcire la SMF Société Métropolitaine de Financement S.A. o, in subordine, la Colombo & C. s.r.l. o, in subordine, il dott. Carlo Corba Colombo di tutti i danni subiti e, per l'effetto, condannarlo a versare in favore dei menzionati attori, ciascuno per quanto di ragione, la somma di euro 1.750.000,00, oltre a rivalutazione, interessi dal di del dovuto al saldo e maggior danno, quest'ultimo nella misura accertata in corso di causa, liquidandolo occorrendo anche in via di equità;

d) dichiarare tenute e condannare, ai sensi dell'art. 2041 c.c. o di quell'altra norma che venisse ritenuta applicabile, la BHN s.r.l., la YA Global Investments LP, la Yorkville Advisors LLC e la YA Global Dutch B.V., in solido tra loro o, in subordine, ciascuna per quanto di ragione, a versare a o indennizzare



la SMF Société Métropolitaine de Financement S.A. e/o la Consob & C. s.p.a. e/o il dott. Carlo Corba Colombo per gli importi di cui agli atti, e, in ogni caso, dichiararle tenute e condannarle, in solido o ciascuna per quanto di ragione, a versare in favore dei menzionati attori, ciascuno per quanto di ragione, la somma che verrà ritenuta di giustizia, nei limiti accertati in corso di causa, se del caso anche a mezzo di liquidazione equitativa;

in ogni caso:

e) con vittoria di spese, diritti e onorari;

in via istruttoria, per il caso di remissione della causa in istruttoria, previo rigetto di tutte le istanze avversarie, senza inversione alcuna dell'onere della prova si chiede, occorrendo, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpellò (del dott. Marco Prete su tutti i capitoli fino al 4 incluso) e testi:

1) "Vero che, nella mattinata del 8 ottobre 2007, in occasione del consiglio di amministrazione della Cornell BHN s.p.a., il dott. Marco Prete chiedeva al dott. Carlo Corba Colombo di fare sì che fosse rinunciato, sino a concorrenza di euro 1.750.000,00, il credito vantato in allora nei confronti della Cornell BHN s.p.a. e di cui agli accordi contenuti nel documento n. 5 (che si rammostra al teste), e sottoscriveva il documento prodotto dagli attori al n. 9 (che pure si rammostra al teste)".

2) "Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede il dott. Marco Prete riferiva al dott. Carlo Corba Colombo che la rinuncia di cui al capitolo che precede (segnatamente nella misura di € 1.750.000,00) era necessaria per consentire la copertura delle perdite della Cornell BHN s.p.a. e per ottenere da parte della Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di legge e correlato all'aumento di capitale di cui agli Accordi contenuti nel documento n. 5 (che si rammostra al teste)".

3) "Vero che, dopo essersi assentato per qualche minuto dalla riunione del consiglio di amministrazione della Cornell BHN s.p.a. del 8 ottobre 2007 e avere conferito con il dott. Carlo Corba Colombo, il dott. Prete comunicava ai partecipanti di detta riunione che aveva ottenuto la rinuncia a crediti vantati nei confronti della Cornell BHN s.p.a. sino a concorrenza di euro 1.750.000,00".

Testi sul capitolo che precede:

- dott. Roberto Bianchi, c/o Yorkville BHN, via Solferino n. 7, Milano;
- dott. Adrio Maria De Carolis, c/o DMAIL GROUP s.p.a. Corso Vittorio Emanuele II n. 15, Milano;
- avv. Daniela Rossi De Rubeis, via Cimarosa n. 12/4, Milano;
- dott. Gianfranco Soldera, c/o Yorkville BHN, via Solferino n. 7, Milano;
- dott. Giuseppe Verna, c/o Studio Verna società professionale, Corso Italia n. 6, Milano.

4) "Vero che, in data 8 ottobre 2007, il dott. Carlo Corba Colombo ha lasciato la sede in cui si stava tenendo il consiglio di amministrazione della Cornell BHN s.p.a., mostrando alla dott.ssa Patrizia

Malerba il documento prodotto dagli attori al n. 8 (che si rammostra al teste), riferendo che la BHN e la YA avrebbero comunque proceduto in proprio al rimborso integrale dell'importo rinunciato da SMF nei confronti della Cornell BHN s.p.a. (già Innotech)".

Teste sul capitolo che precede:

- dott.ssa Patrizia Malerba, via Colombo Residenza Giardini n. 231, Basiglio (MI).

5) "Vero che il piano di ammortamento prodotto sub doc. 25a degli attori (che si rammostra al teste), è relativo al contratto di finanziamento n. 004/01001289 stipulato fra UBI Banco di San Giorgio e CCC Group s.r.l.".

Teste sul capitolo che precede:

- dott. Marco Bronchi, c/o UBI Banco di San Giorgio, via Ceccardi 13 16121 Genova.

6) "Vero che le trattative fra il dott. Carlo Corba Colombo e Meliorbanca per la definizione dell'esposizione debitoria della Colombo & C. s.r.l. meglio descritta nei docc. 26 degli attori (che si rammostrano al teste) nel mese di settembre 2007 prevedeva anche il passaggio di proprietà e/o la vendita di n. 4.000.000 azioni della Yorkville BHN s.p.a. riconducibili al dott. Carlo Corba Colombo e a Meliorbanca stessa, oltre a uno stralcio di euro 200.000 della posizione debitoria della Colombo & C. s.r.l. nei confronti di Meliorbanca".

Teste sul capitolo che precede:

- dott. Giorgio Colombo, c/o Meliorbanca, via Gaetano Negri 10 Milano.

7) "Vero che i documenti prodotti sub docc. 26 degli attori (che si rammostrano al teste) riflettono gli accordi raggiunti e poi eseguiti fra la Colombo & C. s.r.l. e gli istituti di credito menzionati nei detti documenti".

Teste sul capitolo che precede:

- prof. dott. Alessandro Danovi, c/o Studio Danovi, via S. Barnaba n. 32, Milano.

8) "Vero che il prospetto prodotto sub doc. 27 degli attori (che si rammostra al teste) riflette le quotazioni delle azioni, tratte da Bloomberg, della Yorkville BHN s.p.a. nel periodo ivi indicato".

Teste sul capitolo che precede:

- dott.ssa Patrizia Malerba, via Colombo Residenza Giardini n. 231, Basiglio (MI).

CONCLUSIONI PER YA GLOBAL INVESTMENTS LP, YORKVILLE ADVISORS e YA GLOBAL DUTCH B.V.

Il difensore delle convenute ha richiamato tutte le conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di risposta, volte ad ottenere il rigetto delle domande e la condanna al pagamento della somma non

inferiore ad € 100.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma primo terzo, cpc.

CONCLUSIONI PER BHN S.R.L.

La convenuta BHN s.r.l. confida nell'accoglimento delle seguenti

conclusioni

piaccia al Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

- 1) **in via preliminare**, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire degli attori dott. Carlo Corba Colombo, SMF SA e Colombo & C. s.r.l., per l'effetto rigettando le domande avversarie tutte;
- 2) **In subordine, nel merito**, rigettare le domande tutte proposte in causa dagli attori Carlo Corba Colombo, Colombo & C. s.r.l. e SMF Société Métropolitaine de Financement S.A. nei confronti della concludente bhn s.r.l.;
- 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.

CONCLUSIONI PER IL 5° CONVENUTO, DR. MARCO PRETE

Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare:

1. **ACCERTARE il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici**, perché non parti dell'atto su cui l'azione si fonda, o non titolari del credito della cui perdita si chiede il risarcimento.
2. **ACCERTARE il difetto di legittimazione passiva della parte dr. Prete**, qui comparente, per ogni domanda fondata su scritture che il medesimo non abbia firmato in proprio, e non come organo di società di capitali.
3. **In subordine, e nel merito : RIGETTARE le domande attrici tutte**, perché infondate in fatto ed in diritto.
4. **Con vittoria di spese**, competenze ed onorari.

In via istruttoria, a conferma dell'ordinanza del 4 ottobre 2011,

Voglia il Giudice

- (a) **RIGETTARE le istanze istruttorie attrici**, perché tutte inammissibili, perché su fatti pacifici o su circostanze irrilevanti, o volte solo a dare lettura di documenti prodotti, come dedotto nella memoria ex art. 183.6 n. 3 cod. proc. civ. di questa parte convenuta;
- (b) **In via subordinata**, nel non creduto caso di riesame dell'ordinanza sopra citata, **AMMETTERE le prove orali dedotte da questa parte convenuta** nella memoria ex art. 183.6 n. 2 cod. proc. civ.
5. **Sempre in via subordinata**, nel non creduto caso di riesame dell'ordinanza sopra citata **COME DI GIUSTIZIA** sulle istanze delle altre parti convenute.



RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Le domande attoree non possono essere accolte.

La soluzione della lite dipende dall'interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti in relazione al progetto di salvataggio di Innotech spa, a carico della quale – nel 2007 - era in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La controversia concerne l'asserita violazione dell'accordo di procurare il rimborso di finanziamenti tempo addietro compiuti da SMF in favore di Innotech, di cui era socia, in tesi assunti dalle convenute – o comunque nel loro interesse - in concomitanza con la rinuncia e detti crediti, operata dalla stessa SMF per evitare – a carico di Innotech - il maturare dei presupposti ex art. 2447 cc, e l'accoglimento dell'istanza di fallimento.

Si esamina di seguito – in senso cronologico – la parte che qui interessa degli accordi in discorso.

L'accordo di sottoscrizione del 24 maggio 2007.

La clausola n. 3 degli accordi originari così statuiva: *“con riferimento ai finanziamenti effettuati ad Innotech dai soci ... Société Métropolitaine de Financement SA ... Le confermiamo il nostro impegno, anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice civile, a procurare il loro rimborso da parte di Innotech ... fino a concorrenza del debito totale in essere”*.

Tale clausola si inseriva incontestatamente in un patto complessivo in forza del quale YA, Yorkville Advisors e BHN si obbligavano versare capitale di rischio per quindici milioni di euro entro il 31 ottobre 2007, a condizione che la Consob approvasse il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale entro la medesima data, e nel contesto di un aumento di capitale Innotech riservato a YA o ad altra società appartenente allo stesso gruppo. Il patto è stato siglato a conclusione di una *due diligence* compiuta dai nuovi soci.

La rinuncia ai crediti e la scrittura olografa in data 8 ottobre 2007.

SMF SA ha rinunciato ai crediti di cui all'accordo originario fino alla concorrenza della somma di € 1.750.000 nei confronti di Innotech. La rinuncia è stata formulata in concomitanza con l'emersione, nella situazione patrimoniale di Innotech al 30.6.2007, di passività di ammontare tale da determinare i presupposti per i provvedimenti ex art. 2447 cc.

In pari data i sigg. Corba Colombo e Marco Prete hanno sottoscritto un patto – definito dalle parti come scrittura olografa – in forza del quale quest’ultimo, in relazione alla somma di € 1.750.000 che aveva formato oggetto di rinuncia da parte di SMF, si era riservato, testualmente, di *“definire tempi e modalità onde il recupero di tale somma per salvaguardare la sostanza degli accordi originali”*.

La scrittura integrativa del 26 ottobre 2007.

Il patto in esame è stato sottoscritto per rinnovare ed integrare gli accordi originari in ragione dello slittamento dei tempi dell’operazione di subentro dei nuovi soci, dovuto essenzialmente all’attesa delle approvazioni da parte della Consob. In tale accordo integrativo si è precisato che *“ogni altra previsione dell’Accordo di Sottoscrizione resta invariata”*.

=0=

Gli attori sostengono che in forza della scrittura olografa, e del richiamo delle pattuizioni originarie contenuto nella scrittura integrativa, i convenuti si erano obbligati a corrispondere – o a far corrispondere – a SMF gli importi pari ai crediti originari che avevano formato oggetto di rinuncia nei soli confronti di Innotech. Dall’inadempimento della scrittura olografa e della scrittura integrativa che, a dire degli attori, avrebbero ripristinato l’obbligo di rimborso, deriverebbe l’obbligo dei convenuti al pagamento della somma di cui alla domanda, a titolo di indennizzo o di risarcimento del danno.

Ad avviso del Tribunale appare dirimente constatare che il contenuto della scrittura olografa, ancorché redatto il forma linguisticamente non corretta, valga a fissare l’obbligo di procurare, a favore del sig. Corba Colombo, quale soggetto di riferimento della società SMF, un vantaggio analogo a quello che egli avrebbe indirettamente conseguito, ove SMF non avesse rinunciato ai crediti verso Innotech.

In questo senso depone l’espressione *“recupero della somma”*, in relazione alla quale si è formulata la mera riserva di definire e precisare tempi e modalità. L’uso dei termini *“salvaguardare”* e *“sostanza degli accordi”*, depone tuttavia nel senso di consentire – sempre a favore del solo sig. Corba Colombo – l’attribuzione di un vantaggio analogo a quello che egli avrebbe ottenuto tramite il recupero del credito che aveva formato oggetto di rinuncia da parte della società da lui controllata.

Ebbene, vi sono in atti elementi che permettono di affermare che tale obbligo sia stato adempiuto, anche ove esso possa qualificarsi - come pretendono gli attori - come impegno a far conseguire un risultato, e non quale mera obbligazione di mezzi.

Ed infatti, le parti attrici non hanno svolto alcuna contestazione, nella prima memoria ex art. 183 cpc, e dunque nella prima difesa utile, riguardo al beneficio che il dr. Prete afferma di avere procurato all’attore Corba Colombo nel 2009, come descritto al par. 4.3. della comparsa di risposta, in cui si



legge che fu proposto all'attore di accettare la cessione a terzi di azioni della società Lombardo BDN spa ancora nella titolarità della Colombo & C. srl, operazione, questa, che avrebbe fatto conseguire al destinatario della proposta una minore esposizione debitoria diretta, e non per garanzia, di circa due milioni di euro, somma prossima – per eccesso – all'ammontare dei crediti di cui si discute. Al maturare dell'operazione il sig. Corba Colombo ha rifiutato la proposta.

Di tale rifiuto il sig. Corba Colombo non ha dato alcuna spiegazione nei propri scritti difensivi.

Il rifiuto appare dunque ingiustificato, sicché la condotta del dr. Prete, sul punto, va esente da censure.

Appare ancora generica la contestazione contenuta alla pag. 25 della comparsa conclusionale, con la quale gli attori si limitano a denunciare la mancanza di prova dell'assunto del convenuto.

Deve dunque concludersi che il dr. Prete ha adempiuto al patto siglato con la scrittura olografa.

Neppure si può fondatamente sostenere che l'impegno di pagamento dei crediti per finanziamento soci sia stato ripristinato a seguito dell'accordo integrativo del 26 ottobre 2007.

Ed infatti, il richiamo generico agli accordi originari non pare idoneo alla ricostituzione di una specifica obbligazione (pagamento dei crediti dei soci) che aveva formato oggetto di espressa rinuncia da parte di SFM. Tale richiamo pare piuttosto riconducibile all'assetto dei diritti e degli obblighi vigenti tra le parti al momento della stipulazione della scrittura integrativa, soprattutto in ragione del fatto che, a fronte della rinuncia al credito dei soci, era stata conclusa la pattuizione sulla prestazione sostitutiva contenuta nella scrittura olografa tra Corba Colombo e Prete.

Ed infine, non può configurarsi alcuna ipotesi di ingiustificato arricchimento, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali *“perché si verifichi l'ipotesi dell'ingiustificato arricchimento senza causa è necessario il concorso simultaneo di due elementi : l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo, e la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro. Ne consegue che l'azione di arricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita”* (Cass. n. 11051 del 2002; n. 24772 del 2008; n. 1833 del 2011).

I rilievi che precedono valgono a superare ed assorbire ogni altra questione posta dalle parti.



Le domande attoree sono dunque infondate. Non va ammessa la prova orale proposta dagli attori, perché i capitoli di prova concernono fatti che hanno già formato oggetto di prova documentale, e contengono valutazioni vietate ai testi.

=0=

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non ricorrono i presupposti della colpa grave ex art. 96 cpc, tenuto conto della articolata complessità di valutazione dei patti intercorsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da CARLO CORBA COLOMBO SMF SOCIETE METROPOLITAINE DE FINANCEMENT SA COLOMBO & C. SRL nei confronti di BHN SRL YA GLOBAL INVESTMENTS LP YORKVILLE ADVISORS LLC YA GLOBAL DUTCH B.V. MARCO PRETE, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge le domande degli attori;

2. condanna le parti attrici a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano per ciascuna delle seguenti parti

- BHN srl
- YA GLOBAL INVESTMENT LP, YORKVILLE ADVISORS LLC, YA GLOBAL DUTCH B.V.
- Marco PRETE

in complessivi € 15.000,00 per compenso d'avvocato, oltre i.v.a., c.p.a.

Milano, 12 agosto 2013.

Il Giudice
Marianna Galioto

